

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA "BUONA SCUOLA"

Premessa.

Desidero, sforzandomi di essere quanto più obiettivo possibile, esprimere un giudizio articolato su un aspetto della legge approvata dal Parlamento italiano sulla scuola: come cambiano i poteri del dirigente scolastico. Desidero farlo non solo per i miei anni trascorsi prima da preside e poi da dirigente scolastico, ma perché considero il ruolo di questa figura della scuola un ruolo fondamentale, ancorché non determinante, perché il lavoro nella scuola è un lavoro di *equipe* che richiede la sinergia di tutte gli attori in campo.

La legge 13 luglio 2015, entrata in vigore il 16 luglio 2015, consta di un solo articolo, prevedendo impegni finanziari, ma è composto da 212 commi. Dico subito come antipasto alle critiche che esprimerò in seguito che ciò sia in netto contrasto con le vigenti regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi che dicono che è opportuno che ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi. Una legge così importante per il futuro del nostro paese avrebbe meritato un'articolazione più razionale.

Tornando al mio impegno iniziale aggiungo che raggiungere l'obiettività su materie così complesse come questa non è cosa facile perché, oltre al metodo di lavoro arrogante e populista, adottato da questo governo in tutti i suoi provvedimenti, dispone male riguardo alla materia in esame una ignorata incostituzionalità della legge che vede intaccati i principi fondamentali di libertà, di democrazia e di uguaglianza. Posto che una vera "Buona Scuola" dovrebbe puntare a sviluppare nelle generazioni che la frequentano quelle fini capacità critiche che consentano ad ogni individuo di imparare a leggere la realtà complessa che lo circonda e con la quale si troverà a fare i conti una volta terminati gli studi secondari affermo convinto che si avvia la costruzione di tali capacità non costringendo i discenti entro schemi preparati, ma lasciando ai loro interessi personali libero sfogo, alla loro creatività e ai loro punti di vista su cui instaurare il confronto e instaurando metodi e strumenti d'indagine e di ricerca pedagogica ritenuti più adeguati ad ogni personalità. Di tutto ciò, ahimè, nel provvedimento approvato non c'è traccia. Ma non c'è neppure traccia di contenuti che danno ad un provvedimento legislativo il titolo di "riforma".

Il principio di libertà, nella fattispecie il principio di libertà d'insegnamento che, peraltro, garantisce il principio di libertà di apprendimento, viene vilipeso con misure intimidatorie e restrittive nei confronti dei docenti (si veda più avanti sui poteri del dirigente scolastico).

Il principio di democrazia, nella fattispecie il principio delle assunzioni delle decisioni collegiali democratiche, viene sottoposto alle decisioni del dirigente scolastico che condiziona altresì anche l'autonomia delle stesse istituzioni scolastiche (si veda come sopra).

Il principio di uguaglianza, cardine della nostra Costituzione, nella fattispecie il principio di pari opportunità di apprendimento, viene stravolto introducendo da un lato scuola di varia serie fino ai ghetti e dall'altro attraverso l'introduzione di un apprendistato che prefigura diverse opportunità culturali per gli studenti dei tecnici e dei professionali e gli studenti dei licei e altro ancora (si veda come sopra).

Come cambiano i poteri del dirigente scolastico.

Il comma 14 dell'articolo unico della legge in questione porta una prima modifica sostanziale al ruolo del dirigente scolastico. In tale comma si legge che l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito integralmente e il comma 4 così recita: "Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.". Vale a dire che il dirigente scolastico assume competenze che il regolamento succitato affidava prima ai consigli di circolo e d'istituto. In ciò s'intravede chiaramente un potenziamento dei poteri del dirigente scolastico cioè di una figura unica a scapito dei poteri di un organo collegiale dove sono rappresentate tutte le componenti della scuola. Mi pare un primo vulnus per il principio democratico.

Un altro importante punto della riforma che stravolge il ruolo del dirigente scolastico è il comma 18 che recita testualmente: "Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.". È su questo punto che si è scatenata prima e dopo l'approvazione definitiva del provvedimento e si scatenerà ancora nella fase applicativa che si è aperta a partire dal prossimo a.s. la reazione convinta di gran parte del mondo della scuola, oltre che dei sindacati.

Ma, cerchiamo di analizzare il perché. Intanto, va chiarito che l'organico dell'autonomia è quello descritto al comma 5 del provvedimento che così recita: "Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.". Fin qui nulla da eccepire perché l'organico funzionale è un organico che dovrebbe soddisfare tutte le esigenze della scuola dell'autonomia e aggiungo che da anni anche il sindacato stava rincorrendo. La gravità di quanto è scritto nel comma 18 sta nel fatto che "il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia" a partire dall'a.s. 2016-2017. Cioè il dirigente scolastico ha il nuovo compito di assumere docenti sui posti dell'organico dell'autonomia della scuola che dirige che sono tutti i posti disponibili in quella scuola con l'eccezione dei posti ricoperti da docenti titolari già assunti prima del 16 luglio 2015 e dai docenti che saranno assunti con le norme in vigore prima di questa data, che è la data di entrata in vigore della legge. Le modalità che il dirigente scolastico deve seguire per queste chiamate dirette sono contenute nei commi dal 79 all'83 del provvedimento, ma per lo scopo che si propone questo scritto è necessario qualche chiarimento. In primis, vengono introdotti gli "ambiti territoriali di riferimento" a ciascuna scuola. Essi saranno individuati dal dirigente dell'USR secondo alcuni criteri (reti di scuola ed altro) entro il 31 marzo 2016 e avranno dimensioni di norma inferiore alla provincia, cioè una provincia potrà avere più ambiti territoriali. In questi ambiti confluiscono quei docenti che perderanno la titolarità nella loro scuola di titolarità con riferimento all'a.s. 2016-2017, i docenti che saranno assunti con le nuove regole della riforma a partire da quest'ultimo a.s. e quelli che chiederanno la mobilità pur avendo conservato la titolarità nella loro scuola. Non più dunque Albi regionali dei docenti, ma Albi territoriali sub provinciali.

Il dirigente scolastico per coprire i posti disponibili della scuola da lui diretta deve attingere dall'Albo dell'ambito territoriale di riferimento della sua scuola, proporre l'assunzione a docenti aventi le caratteristiche professionali che ritiene necessarie e/o accogliere le istanze dei docenti appartenenti a quell'Albo che ritengono e dimostrano di avere le caratteristiche giuste per ricoprire un determinato posto di quella scuola; da aggiungere che il dirigente scolastico può assumere anche docenti non abilitati per una determinata disciplina, ma che hanno il titolo di studio valido per quell'insegnamento. L'incarico così effettuato ha durata triennale e può essere rinnovato sempre che il POF preveda la conferma di quel posto corrispondente a quella determinata prestazione professionale per la quale si è istituito il posto. Infine, i docenti appartenenti all'Albo territoriale che non hanno ricevuto alcuna proposta dai dirigenti scolastici o che non hanno formulato alcuna domanda verranno assegnati d'ufficio al termine di tutte le operazioni dall'USR sui posti che risultano ancora disponibili anche in ambiti diversi da quello di appartenenza.

Fortemente legato a questa questione è l'altro punto molto controverso della valutazione dei docenti ed è per questo motivo che rimando ogni mia osservazione al termine della trattazione di quest'ultimo.

Il comma 129 della legge prevede che dall'a.s. 2016-2017 l'articolo 11 del testo unico di cui al Dlg 16 aprile 1994, n. 297, debba essere sostituito integralmente e le novità rilevanti sono: il Comitato previgente è nato per valutare il servizio dei docenti a

richiesta di questi ultimi, sulla base di una relazione predisposta dal dirigente scolastico, "tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente." Questa parte non viene sostanzialmente modificata, ma viene introdotta la valutazione dei docenti ai fini della loro valorizzazione professionale sulla base "della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.". Altra forte novità è sulla composizione. Il precedente Comitato era composto da 2 o 4 docenti effettivi e da 1 o 2 supplenti scelti dal Collegio dei docenti e durava in carica un solo anno scolastico, il nuovo Comitato sarà composto da: "a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici." e dura in carica tre anni. Entrambi quello previgente e il nuovo sono presieduti dal dirigente scolastico ed entrambi provvedono alla valutazione dell'anno di formazione dei docenti neoassunti e alla riabilitazione del personale docente.

Dal combinato disposto di questi punti della riforma: la chiamata diretta e la valutazione per la valorizzazione professionale, si configura un vero attacco mortale al principio di libertà della nostra Costituzione che per i docenti è sancita come libertà d'insegnamento, prevista dall'articolo 33, ma anche una lesione di un diritto fondamentale per la crescita dei discenti che è il diritto ad un apprendimento plurale che verrebbe annichilito dal prevalere del "pensiero unico". Il dirigente scolastico, infatti, terrebbe in pugno il docente che ha assunto nella scuola da lui diretta con due armi puntate contro: la prima è negli effetti della sua valutazione essendo sostanzialmente monocratica e la seconda è che può non confermarlo più per il triennio successivo. Come dire: "O fai come ti dico io o ti caccio", un po' come ha fatto il "nostro" ex premier con alcuni suoi collaboratori di partito a cominciare da Fini. A ciò si aggiunge il fatto che il dirigente scolastico sentito il Comitato di valutazione, ma a lui spetta la parola finale, provvede non ad una compiuta valorizzazione professionale dei docenti, che è altra cosa, ma provvede a valutare il

merito dei docenti ai quali spetta poi un bonus in denaro. Una inaccettabile monetizzazione della valorizzazione professionale che avrà una conseguenza nefasta nelle singole istituzioni scolastiche perché destinata ad alimentare la conflittualità interna tra docenti, ma anche tra docenti e alunni e genitori con la buona pace del clima cooperativo che dovrebbe esserci in ogni scuola per elevare la qualità del servizio. Tutto ciò stendendo un velo pietoso sul fatto che in queste materie, ribadisco il giudizio negativo dipendente sostanzialmente da quello di uno solo, il rischio di lasciarsi guidare da personalismi (amicizie, ancorché sia esclusa la parentela, ma anche rapporti diretti che possono innescare simpatie e dipendenze) sia da non escludere, ma direi sia alto con tutto il rispetto nei confronti della professionalità dei dirigenti scolastici.

Ancora sulla chiamata diretta del dirigente scolastico e la conseguente facoltà di scelta dei docenti che ricevono più chiamate nonché la distribuzione degli altri docenti che non hanno ricevuto proposte anche in altri ambiti là dove sono restati posti disponibili individuo un'altra grave conseguenza: la creazione di fatto di scuole di varia serie e di scuole ghetto. I docenti più "bravi" sceglieranno le scuole più accreditate nel territorio e quelli che restano andranno a coprire i posti restanti delle scuole di periferie dove più complesso è il rapporto insegnamento apprendimento per la presenza di alunni più difficili, dove invece andrebbe richiesta la presenza di docenti capaci di mettere in campo prestazioni professionali di elevata qualità. Da ciò discende un diverso trattamento dei discenti del territorio e una chiara violazione del principio di uguaglianza perché destina al fallimento il "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" e di fatto nella fattispecie configura una impossibilità di centrare l'inclusione e la pari opportunità di partenza, e in itinere di tutti, in ugual misura. Trattasi di una violazione palese dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che è il cardine della nostra Costituzione.

Altro punto nel quale si appalesa questa violazione è tutta la partita dell'apprendistato dove il dirigente scolastico ha un ruolo pressoché esclusivo nel definire le convenzioni con questa o quella impresa o ente pubblico e privato con le modalità previste dal comma 40 e attingendo dall'istituendo registro delle Camere del lavoro di cui al comma 41. Altre convenzioni possono essere stipulate "con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo". Nel primo e anche nel secondo caso andando, come è logico prevedere, anche oltre i desiderata e le attitudini dei discenti. Inoltre si appalesa una chiara disparità di trattamento, questa volta già sancita dalla legge, tra studenti dei tecnici e professionali che faranno 400 ore di scuola-lavoro e studenti dei licei che ne faranno la metà con evidente squilibrio dell'offerta culturale scolastica.

Ma voglio evidenziare anche un vulnus democratico che lede profondamente l'idea democratica basata sul confronto e sulla condivisione/accettazione delle scelte della maggioranza. Saltano di un colpo tutte le norme contrattuali in contrasto con quelle

previste dal provvedimento, che sono d'imperio abrogate, quelle sulla mobilità e anche quelle sulla elargizione dei compensi. Si passa da una normativa che prevede la partecipazione democratica al confronto e alle decisioni, i contratti, ad un'altra che prevede che le decisioni siano prese praticamente da un uomo solo.

Desidero ora evidenziare ancora qualche chicca che si legge nel testo della riforma. Il comma 29 così recita: "Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.". Trattasi di una questione importante della scuola che lavora in cooperativa che non può essere lasciata alla volontà di uno solo. Quel "può" lascia intendere che si può anche non mettere in atto quelle attività destinate a raggiungere obiettivi così determinanti per una buona formazione scolastica. Anche qui il principio costituzionale dell'uguaglianza è interessato perché vi saranno scuole il cui dirigente si attiverà nella direzione di quella maggiore offerta formativa con beneficio dei discenti che le frequentano ed altre scuole dove ciò non accadrà con grave nocimento dei discenti che le frequentano.

Il comma 83, richiamato sopra a proposito della chiamata diretta del dirigente scolastico, così recita: "Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.". Trattasi di uno stuolo di collaboratori sui quali il Collegio non esprime neppure il proprio gradimento che è invece espresso, con molta probabilità sempre ricambiato, e attuato da un uomo solo. Il comma prevede anche che non debbano esserci "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", ma sicuramente ci saranno a carico di quella già in dotazione alla scuola che da qualche altra voce di bilancio, forse più produttiva, li deve sottrarre.

Potrei continuare, ma preferisco fermarmi con una osservazione sottolineando che questo del nuovo ruolo del dirigente scolastico è solo un aspetto di una legge che rivoluziona la scuola per lo più in verso negativo. L'osservazione è che il dirigente scolastico dovrebbe essere, così come lo ho interpretato nella mia passata esperienza, il coordinatore di una comunità pensante rivolta al bene comune delle generazioni che si avvicinano nell'istituzione scolastica da lui diretta. Dunque, un *primus inter pares* e non una *longa manus* dello Stato che sovrintende a tutto.

Auguri dirigenti!

MARIO CAROLLA